



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'
Provincia di Cuneo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 82 DEL 12/06/2023

Oggetto : INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICESINDACO E DEGLI ASSESSORI. CONFERMA MISURE IN RIDUZIONE RISPETTO AGLI IMPORTI PREVISTI EX D.M.119/2000, INCREMENTATE DEL SOLO DIFFERENZIALE SCATURENTE DALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART.1, COMMI DA 583 A 587, DELLA LEGGE N.234/2021.

L'anno **duemilaventitre**, addì **dodici**, del mese di **giugno**, alle ore **14:15**, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BOASSO RICCARDO	Assessore	P	
VINAI GIACOMO	Assessore	P	
BONGIOVANNI CHIARA MARIA	Assessore		G
CANDELA CRISTINA	Assessore	P	
MURIZASCO Roberto	Sindaco	P	
Totale		4	1

Legenda P= Presente

G= Giustificato

A=Assente

Presiede il sig. **MURIZASCO Roberto** nella sua qualità di Sindaco.

Assiste quale Segretario Comunale **dr. Fabrizio SALVATICO**

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

PREMESSO che, a seguito delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023, è stato eletto un nuovo Sindaco, il quale ha provveduto alla nomina di un Vicesindaco e di n.3 assessori e che, pertanto, occorre procedere alla determinazione della misura della relativa indennità di funzione prevista dall'art.82 del D.Lgs.267/2000;

VISTI i commi da 583 a 587 dell'art.1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, che recitano:

“583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure: a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;

b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;

d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;

f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;

g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;

h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario”;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30/05/2022, che ha ripartito il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno dall'art.57-quater, comma 2, del DL 26/10/2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19/12/2019, n.157, così come incrementato dal comma 586 dell'art.1 della legge n.234/2021, secondo i criteri definiti nell'allegato A “nota metodologica”, nelle misure indicate nell'allegato B “Piano di riparto”;

CONSIDERATO che la popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale del Comune di Villanova Mondovì è pari a n.5.769 abitanti;

PRESO ATTO che gli incrementi mensili del compenso spettante agli amministratori di cui ai commi 583, 584 e 585 dell'art.1 della Legge 30 dicembre 2021, n.234, sono determinati, per i Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti, nei seguenti importi:

	Compenso massimo ante L.234/2021	Nuovo compenso	Incremento mensile		
			2022 (45%)	2023 (68%)	2024 (100%)
Sindaco	2.509,98	4.002,00	671,41	1.014,57	1.492,02
Vicesindaco	1.254,99	2.001,00	335,70	507,29	746,01

DATO ATTO che il compenso vigente di cui alla precedente tabella si riferisce all'importo previsto dal DM. n.119 del 4 aprile 2000, così come ridotto del 10% ai sensi dell'art.1, comma 54, della legge 23/12/2005, n.266;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.83 del 14/06/2022, con la quale l'Amministrazione comunale uscente stabiliva di applicare gli incrementi mensili di cui sopra ai compensi in precedenza percepiti dagli Amministratori, determinati con deliberazione della Giunta Comunale n.31 del 04/03/2021 in misura ridotta rispetto agli importi previsti dal D.M.119/2000 e come di seguito riepilogati:

	Indennità intera
Sindaco	€ 2.258,98
Vice Sindaco	€ 675,00
Assessori	€ 378,00

RITENUTO opportuno e necessario, per ragioni di finanza pubblica locale ed al fine di non gravare eccessivamente un bilancio comunale già afflitto da molteplici situazioni di criticità e di anno in anno in condizioni di crescente sofferenza, confermare le indennità di funzione mensili lorde del Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori, nelle misure ridotte nell'importo stabilito dal D.M.19/2000, aumentate dell'incremento disposto dai citati commi 583, 584 e 585 dell'art.1, L.234/2021, come di seguito riportato:

	Compenso percepito ante L.234/2021	Determinazione nuovi importi mensili			
		2023		dal 2024	
		Incremento	Indennità	Incremento	Indennità
Sindaco	2.258,98	1.014,57	3.273,55	1.492,02	3.751,00
Vicesindaco	675,00	507,29	1.182,29	746,01	1.421,01
Assessore	378,00	456,56	834,56	671,41	1.049,41

DATO ATTO che gli importi come sopra determinati resteranno in vigore fino al termine del mandato elettorale, salvo diverse nuove deliberazioni in merito;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 1, secondo periodo, dell'art.82 del D.Lgs. n.267/2000, l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

DATO ATTO che non risulta applicabile la riduzione del 10% delle indennità in questione, disposta dal comma 54 dell'art.1 della Legge n. 266/2005, in quanto riferita all'ammontare delle stesse, risultante alla data del 30 settembre 2005 e neppure le maggiorazioni di cui all'art.2 del D.M. n. 119/2000 in quanto espressamente riferite alle indennità di cui alla Tabella A allegata al medesimo decreto, superate di fatto dalle indennità stabilite dalla Legge n. 234/2021;

VISTI i commi 1 e 2 dell'art.82 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i. – TUEL che recitano:

*“1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.
2. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8”;*

CONSIDERATO che dalla nota di lettura del Senato della Repubblica del DDL Legge di Bilancio 2022, si rileva che la quantificazione del fondo statale a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto

dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione in argomento, di cui al richiamato comma 587, è calcolata considerando la sola maggiore spesa quantificata secondo la gradualità di cui al comma 584, 1° periodo e non tiene conto dell'IRAP che resta a carico dell'Ente;

RITENUTO, pertanto, necessario conformarsi alle richiamate disposizioni della Legge di Bilancio 2022, adeguando le indennità di funzione degli Amministratori comunali, mediante applicazione, agli importi precedentemente percepiti dagli stessi, delle misure di incremento scaturenti dalle disposizioni di cui al *1° periodo del citato comma 584*, con la corresponsione, nella integrale misura di incremento prevista dal ridetto comma 583, a partire dal 2024, NON anticipando l'entrata a regime ordinariamente prevista a decorrere dal 2024, come sarebbe consentito dal *2° periodo del citato comma 584*;

PRECISATO che le indennità oggetto della presente deliberazione sono da intendersi al lordo di ogni ritenuta di legge;

ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile, resi, rispettivamente, dal Segretario Comunale e dal Responsabile dei servizi finanziari, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000;

CON VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

DELIBERA

- 1) DI RICHIAMARE le premesse a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) DI CONFERMARE, per ragioni di finanza pubblica locale ed al fine di non gravare eccessivamente un bilancio comunale già afflitto da molteplici situazioni di criticità e di anno in anno in condizioni di crescente sofferenza, le indennità di funzione mensili lorde del Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori, nelle misure ridotte nell'importo stabilito dal D.M.19/2000, aumentate dell'incremento disposto dai commi 583, 584 e 585 dell'art.1, L.234/2021, come di seguito riportato:

	Compenso percepito ante L.234/2021	Determinazione nuovi importi mensili			
		2023		dal 2024	
		Incremento	Indennità	Incremento	Indennità
Sindaco	2.258,98	1.014,57	3.273,55	1.492,02	3.751,00
Vicesindaco	675,00	507,29	1.182,29	746,01	1.421,01
Assessore	378,00	456,56	834,56	671,41	1.049,41

- 3) DI DARE ATTO che gli importi come sopra determinati resteranno in vigore fino al termine del mandato elettorale, salvo diverse nuove deliberazioni in merito;
- 4) DI DARE ATTO che gli importi come sopra rideterminati, consentono di conformarsi alle richiamate disposizioni della Legge di Bilancio 2022, adeguando le indennità di funzione degli Amministratori comunali, mediante applicazione, agli importi precedentemente percepiti dagli stessi, delle misure di incremento scaturenti dalle disposizioni di cui al *1° periodo del citato comma 584*, con la corresponsione, nella integrale misura di incremento prevista dal ridetto comma 583, a partire dal 2024, NON anticipando l'entrata a regime ordinariamente prevista a decorrere dal 2024, come sarebbe consentito dal *2° periodo del citato comma 584*;
- 5) DI DARE ATTO che per gli Amministratori locali che siano lavoratori dipendenti e che non abbiano richiesto di essere collocati in aspettativa non retribuita è prevista l'indennità di funzione dimezzata ex art. 82, c. 1, del D.Lgs. n.267/2000;
- 6) DI STABILIRE che a fine mandato l'indennità del Sindaco sarà integrata con una somma pari a una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all'anno;

- 7) DI DARE ATTO che le spese assunte con il presente provvedimento sono finanziate, per la quota di maggiore indennità annua spettante agli Amministratori comunali, comprensiva del rateo annuale dell'indennità di fine mandato del Sindaco, senza considerare l'IRAP che resta a carico dell'Ente e che viene finanziata con risorse proprie, con il contributo statale di cui al menzionato comma 586 dell'art.1 della Legge n.234/2021, come determinato nell'allegato B "Piano di riparto" al Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30/05/2022;
- 8) DI DARE ATTO che l'applicazione delle indennità di funzione come determinate con la presente deliberazione, trovano piena copertura sugli stanziamenti di bilancio previsionale 2023-2025 e che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., tenuto conto del comma 823 dell'art.1 della Legge n. 145/2018, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa scaturente dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;

E CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

D E L I B E R A

- 9) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale, viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

(geom. MURIZASCO Roberto) *

IL SEGRETARIO COMUNALE

(dr. Fabrizio SALVATICO) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa